

contributo  
unificato  
OK BERRUTI



25763 / 2013

**ORIGINALE**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

Esecuzione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 7085/2008

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. 25763

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 4316

Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Presidente - Ud. 18/10/2013

Dott. GIOVANNI CARLEO - Rel. Consigliere - PU

Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere -

Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere -

Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 7085-2008 proposto da:

BONANNO ANGELO BNNNG37H09A028Q, elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIA GAVORRANO 12 SC B INT 4,  
presso lo studio dell'avvocato GIANNARINI MARIO,  
rappresentato e difeso dall'avvocato RICCA LUCIO  
giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

**contro**

BATTIATO ROSARIA BTTRS65C52C351Y, elettivamente  
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

2013

1954

dall'avvocato BARBAGALLO FRANCESCO in 95024 ACIREALE  
(CT), Corso Sicilia 6, giusta delega in atti;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 58/2007 del TRIBUNALE DI  
CATANIA SEDE DISTACCATA DI ACIREALE, depositata il  
01/03/2007 R.G.N. 12532/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 18/10/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI  
CARLEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per  
l'inammissibilita' del ricorso.

IL CASO.it



### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 2.1.2004 Bonanno Angelo proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 12.11.2003 con cui gli veniva intimato di rilasciare l'appartamento sito in Acireale via Sciuti 32, a seguito di decreto di trasferimento del Tribunale fallimentare di Catania, con cui era stata trasferita la proprietà dell'immobile ai sigg.ri Badalà Antonio e Battiato Rosaria, aggiudicatari dell'immobile. L'opponente contestava il diritto dei coniugi Badalà-Battiato a procedere in via coattiva al rilascio attesa la insussistenza di un valido titolo esecutivo, ritenuta la nullità del decreto di trasferimento per le irregolarità verificatesi in sede di determinazione del valore dell'immobile e del prezzo d'asta. Eccepiva il Bonanno che il prezzo base dell'immobile non poteva ritenersi adeguato o corretto, come emerso dalla perizia; e che la vendita era avvenuta in contrasto con il D.L. 4.11.2002 che disponeva la sospensione; in ogni caso l'opponente contestava la fondatezza della stessa dichiarazione di fallimento; chiedeva, quindi, previa sospensione della minacciata esecuzione, che venisse dichiarata la irregolarità della vendita concorsuale dell'appartamento in oggetto in quanto effettuata ad un prezzo inadeguato e dichiarata la insussistenza in capo agli opposti del diritto ad ottenere il rilascio dell'immobile. Si costituivano ritualmente Badalà Antonio e Battiato Rosaria eccependo di essersi aggiudicati l'appartamento de quo in data

23.1.2003 con conseguente decreto di trasferimento del 22.9.2003; precisavano che già in precedenza il Bonanno, in altro giudizio, aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione aggiungendo che qualsiasi contestazione attinente alla aggiudicazione doveva essere proposta davanti al giudice dell'esecuzione e che, in questo caso, essendo stati contestati vizi nella formazione del titolo, il decreto di trasferimento avrebbe dovuto essere impugnato con reclamo. Con ordinanza, veniva revocata la sospensione disposta, in quanto qualsiasi doglianza avrebbe dovuta essere proposta dal Bonanno con reclamo. A seguito del decesso dell'opposto, si costituiva Battiato Rosaria in proprio e per conto del figlio minore Giuseppe. In esito al giudizio, il Tribunale di Catania - sezione di Acireale - con decisione depositata l'1.3.2007 rigettava perché inammissibile ed infondata l'opposizione proposta e condannava l'opponente alla refusione delle spese. Avverso tale decisione Bonanno Angelo ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste con controricorso la Battiato .

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art.4 D.L. n.245/2002 conv. in legge 286/2002 succ. modif. nonché l'omessa pronuncia su una domanda, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per non aver il Tribunale esaminato una questione da lui sollevata e cioè se fosse valido o meno il titolo esecutivo, in forza

del quale i coniugi Battiato e Badalà avevano proposto azione esecutiva per il rilascio coattivo dell'immobile.

Egli aveva infatti contestato la validità della vendita coatta in quanto il giudice delegato aveva proceduto ad effettuare la vendita all'incanto dell'appartamento aggiudicandolo ai coniugi Badalà e Battiato il 24 gennaio 2003 nonostante il D.L. n.245/2002 stabilisse all'art.4 la sospensione dei termini in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza fino al 31.3.2003, prorogato al 30.6.2003.

Inoltre - ed il rilievo sostanzia la seconda doglianza per violazione e/o falsa applicazione dell'art.47 L.F. nonché per motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria - il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che rientrasse nella discrezionalità degli organi fallimentari il riconoscimento del diritto del fallito di conservare il godimento dell'alloggio fino alla fissazione dell'alienazione, prescindendo dall'esistenza o meno di altri beni inventati.

Il ricorso è infondato in entrambe le censure.

Il profilo di doglianza, riguardante l'omessa pronuncia ex art.112 cpc, è destituito di ogni fondamento, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, in cui il Tribunale, premesso che la proprietà dell'immobile era stata trasferita con decreto del 22.9.2003 del giudice fallimentare, ha aggiunto testualmente che " *le contestazioni di parte opponente, aventi ad oggetto irregolarità nell'ambito della procedura concorsuale, avrebbero dovuto essere proposte*

tempestivamente con reclamo dinanzi alla sezione fallimentare".(pag.4)

Ne deriva l'infondatezza del profilo di doglianza in quanto il vizio di omessa pronuncia, che determina la nullità della sentenza, si configura esclusivamente quando manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su un'eccezione di parte così da dar luogo all'inesistenza di una decisione sul punto, mentre non sussiste il vizio in parola quando la questione, come nel caso di specie, risulti, anche solo implicitamente, decisa.

Parimenti, non coglie nel segno il profilo di doglianza, relativo alla pretesa violazione dell'art.4 D.L. n.245/2002 conv. in legge 286/2002 succ. modificato. Ciò, per difetto di correlazione con la *ratio decidendi* della decisione impugnata, fondata - vale la pena di ripeterlo - sulla considerazione che le contestazioni aventi ad oggetto irregolarità nell'ambito della procedura concorsuale, avrebbero dovuto essere proposte con reclamo dinanzi alla sezione fallimentare, laddove la censura, nell'investire direttamente la validità o meno del provvedimento di trasferimento coattivo della proprietà dell'immobile, viene ad eludere le ragioni della decisione.

Analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione al profilo di censura, riguardante la pretesa violazione dell'art.47 legge fallimentare, trattandosi anche in questo caso di una questione che avrebbe dovuto essere proposta con

reclamo dinanzi alla sezione fallimentare. Del resto, l'art.47 citato, applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, prevedendo il diritto del fallito di conservare l'alloggio di sua proprietà destinato ad abitazione per sè e la sua famiglia fino al momento della vendita, non può essere invocato nell'ipotesi in cui il terzo pretenda il rilascio dell'immobile divenuto di sua proprietà in quanto il diritto del fallito di conservare il godimento dell'alloggio non ha rilevanza esterna, ma vale soltanto nell'ambito del fallimento medesimo presupponendo che tale alloggio risulti ancora acquisito alla massa attiva.

Né rileva in senso contrario l'esistenza di altri beni invenduti in quanto, in difetto di ogni specifica previsione della legge in tal senso, la norma in esame non può essere letta come obbligo a vendere l'abitazione del fallito, per ultima, ma deve essere letta, in conformità al dato letterale, come impossibilità di distrarre il bene dall'uso abitativo del fallito; e ciò, fino alla vendita, occorrendo considerare da una parte l'interesse del fallito a conservare fin quando sia possibile la propria abitazione e dall'altra l'interesse dei creditori ad una più sollecita liquidazione per ottenere il soddisfacimento dei propri diritti.

Quanto al profilo di doglianza, riguardante il dedotto vizio motivazionale, tale profilo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.366 bis cpc in quanto il sub motivo non è accompagnato da alcun momento di sintesi o

quesito di fatto, contenente vuoi l'indicazione del fatto controverso, rispetto al quale la motivazione sarebbe omessa, insufficiente e/o contraddittoria, vuoi l'indicazione delle ragioni per le quali la motivazione sarebbe inadeguata.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. n.140/2012 sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 2.800,00 di cui € 2.600,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed € 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 18.10.2013

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 15 NOV 2013  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

